

COMUNE DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA AI SENSI DEL D.LGS. 163 DEL 16
APRILE 2006 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI***

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 30.07.2015)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.

2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Pitigliano per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. e dal presente Regolamento.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per “Codice” il D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “Regolamento Generale” il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. ed i.
- Per “incentivo” il fondo di cui all'art. art. 93, comma 7-bis del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “Ente” il Comune di Pitigliano;
- Per “Responsabile” oppure “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “gara” qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i..

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. ed i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e). e varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

4. In caso di appalti cd. “misti” l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART. 4

Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 90 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli “oneri previdenziali e assistenziali”; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ad eccezione della parte inerente la direzione lavori.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali e non è soggetto a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici, finanziati da Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti da altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento. Al fine del rispetto della vigente materia in tema di spesa del personale e di codifica SIOPE, la spesa annuale in parola è imputata nel Bilancio comunale nei relativi interventi del Titolo I – spese correnti – mediante “transito” nella relativa risorsa di entrata del Titolo III – entrate extratributarie.

ART. 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art. 3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:

a) il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli

articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

b) il Responsabile del competente Settore anche qualora coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento;

c) il personale del settore tecnico incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d) il personale del settore tecnico incaricato dell'ufficio della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale del settore tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) Il personale tecnico e/o amministrativo del competente settore tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di progettazione e direzione lavori, svolta dai soggetti di cui all' art. 90, comma 1°, dalla lett. b) in poi, ed in coerenza con quanto previsto dal Codice ed indicato nel successivo comma quarto del presente articolo.

g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

h) il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore tecnico ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

5. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.

6. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente ed il Responsabile secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

ART. 6

Conferimento incarichi

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del competente Settore tecnico garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale. Se l'incarico riguarda lo stesso Responsabile del Settore, esso viene conferito o nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche o dal Sindaco con provvedimento specifico; in tale fattispecie si applicano, comunque, se ed in quanto compatibili, le disposizioni dei commi successivi nonché quelle dell'ordinamento degli Enti Locali.

2. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del RUP, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

ART. 7

Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Responsabile del competente Settore tecnico, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari, appartenenti al medesimo Settore, e la misura dell'incentivo - secondo i valori contenuti nella tabella "A", allegata al presente atto - , spettante a ciascuna figura e tenuto conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

4. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile del competente Settore tecnico previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (Per esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, liquidazione di stati di avanzamento in proporzione alla percentuale liquidata ecc.) in cui si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. In caso di incentivo da liquidare al Responsabile del Settore interessato, provvederà, eventuale altro soggetto dipendente dell'Ente di qualifica dirigenziale o, in mancanza, altro Responsabile di Settore o il Segretario comunale, individuato dal Sindaco nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento degli Enti locali.

5. Il pagamento degli importi dovuti ad incentivo dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo alla regolare liquidazione dello stesso fatto salvo il rispetto della coerenza dei flussi di cassa con i limiti imposti dal rispetto delle misure inerenti il Patto di Stabilità Interno.

6. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:

a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

- b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
- c) ritardi superiori a 30 giorni: penalità pari al 10% dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
- d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8

Disposizioni finali, transitorie e noma di rinvio

1. Con cadenza annuale e con riferimento all'anno immediatamente precedente, il competente Responsabile del Settore tecnico redige ed invia alla Giunta comunale ed al Segretario comunale una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari, i risparmi riportati rispetto ad un'eventuale attività tecnica conferita a soggetti esterni.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ossia Legge n. 114/2014 entrata in vigore al 19/08/2014, e che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

TABELLA "A"

- Progettazione preliminare dal 10% al 15%
 - Progettazione definitiva dal 25% al 30%
 - Progettazione esecutiva dal 20% al 25%
-
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 15
 - PROGETTISTA 20
 - DIREZIONE DEI LAVORI 20
 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 20

• COLLABORATORI TECNICI	10
• COLLABORATORI AMMINISTRATIVI Uff.Tecnico	10
• ALTRE ATTIVITA' (COLLAUDO, CERTIFICAZIONE ENERGETICA....)	5
• Totale percentuale di ripartizione	100

Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto e agli effettivi carichi di lavoro.

La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al Responsabile di Settore previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

Le precitate percentuali sono valide per lo svolgimento diretto delle tipologie di incarico indicate mentre per l'espletamento delle connesse attività di collaborazione, così come individuate dal presente Regolamento Comunale, le predette percentuali sono ridotte nella misura del 50%.